

Gazzetta ufficiale

L 208

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
12 agosto 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 731/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 732/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante centoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 733/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante misure di emergenza per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di apertura degli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere mediante gara per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2009** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 734/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni** 7
- Regolamento (CE) n. 735/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009 11

Regolamento (CE) n. 736/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 4 giorni del mese di agosto 2009 nell'ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009..... 13

Regolamento (CE) n. 737/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 3 al 7 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali 14

★ **Regolamento (CE) n. 738/2009 della Commissione, dell'11 agosto 2009, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese** 19

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2009/607/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure** [notificata con il numero C(2009) 5613] ⁽¹⁾..... 21

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossitrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti** (GU L 81 del 27.3.2009) 39



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 731/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	29,6
	XS	23,3
	ZZ	26,5
0707 00 05	MK	27,9
	TR	100,7
	ZZ	64,3
0709 90 70	TR	101,7
	ZZ	101,7
0805 50 10	AR	56,5
	NZ	63,1
	TR	92,6
	UY	69,2
	ZA	63,9
	ZZ	69,1
0806 10 10	EG	166,6
	MA	141,6
	TR	145,0
	US	223,1
	ZA	142,3
	ZZ	163,7
0808 10 80	AR	111,7
	BR	71,6
	CL	83,7
	CN	96,2
	NZ	81,2
	US	87,1
	ZA	80,4
	ZZ	87,4
0808 20 50	AR	60,7
	AU	112,1
	CL	101,7
	CN	59,6
	TR	139,2
	ZA	91,3
	ZZ	94,1
0809 30	TR	134,9
	ZZ	134,9
0809 40 05	IL	123,1
	ZZ	123,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 732/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2009

recante centoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Questo elenco comprendeva anche il nome di Uthman Omar Mahmoud.
- (2) L'11 giugno 2009 il Tribunale di primo grado ha deciso⁽²⁾ di annullare il regolamento (CE) n. 881/2002 per quanto riguarda Omar Mohammed Othman.
- (3) Anteriormente alla sentenza del Tribunale di primo grado, la Commissione ha pubblicato un avviso⁽³⁾ destinato a Uthman Omar Mahmoud per informarlo che il comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani aveva fornito i motivi del suo inserimento nell'elenco, che sarebbero stati comunicati su richiesta per dargli la possibilità di esprimere il suo parere in merito. I motivi del suo inserimento nell'elenco sono stati inoltre notificati a Uthman Omar Mahmoud, presso lo studio del suo avvocato, con una comunicazione del 12 giugno 2009 in

cui gli si chiedeva di esprimere il suo parere entro il 14 luglio 2009.

- (4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalla persona in questione sui motivi del suo inserimento nell'elenco.
- (5) Nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, stilato dal comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani, figura anche Uthman Omar Mahmoud.
- (6) Uthman Omar Mahmoud deve pertanto essere aggiunto all'elenco dell'allegato I.
- (7) Il comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi il 24 marzo 2009. Occorre pertanto aggiornare le informazioni pubblicate⁽⁴⁾ che riguardano Uthman Omar Mahmoud.
- (8) Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla legittimità del regolamento annullato, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 30 maggio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ Sentenza nella causa T-318/01, Omar Mohammed Othman contro Consiglio (non ancora pubblicata).

⁽³⁾ GU C 80 del 3.4.2009, pag. 12.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 374/2008 (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 15).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente viene aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Uthman Omar **Mahmoud** [alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail]. Data di nascita: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001. Altre informazioni: in custodia cautelare nel Regno Unito in attesa dell'esito della procedura di espulsione (situazione al marzo 2009).»

REGOLAMENTO (CE) N. 733/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

recante misure di emergenza per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di apertura degli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere mediante gara per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I prezzi del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, in particolare per l'aumento dell'offerta mondiale e per la contrazione della domanda determinata dalla crisi finanziaria ed economica. I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario hanno subito un pesante calo. Per effetto di varie misure di mercato adottate dall'inizio di quest'anno, i prezzi comunitari si sono stabilizzati all'incirca ai livelli dei prezzi di sostegno. È fondamentale continuare ad applicare tali misure di sostegno del mercato, in particolare l'intervento pubblico, per tutto il tempo necessario a evitare un ulteriore peggioramento dei prezzi e perturbazioni del mercato comunitario.
- (2) Tenendo conto dell'attuale situazione del mercato e della sua evoluzione prevedibile, è necessario continuare l'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere dopo il 31 agosto 2009.
- (3) La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio volto a prorogare per il 2009 e il 2010 il periodo di intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere previsto dall'articolo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007; il Consiglio ha accolto favorevolmente tale proposta.
- (4) Data l'urgenza di adottare provvedimenti al riguardo poiché il periodo di intervento termina il 31 agosto 2009 e dato il problema pratico dovuto al fatto che, essendosi svolte da poco le elezioni, è improbabile che il Parlamento europeo riesca a formulare un parere in tempo utile, la Commissione deve adottare le necessarie misure di emergenza.

- (5) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti di burro all'intervento debbano avvenire mediante gara.
- (6) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti di latte scremato in polvere all'intervento debbano avvenire mediante gara.
- (7) Data la particolare situazione del mercato lattiero-caseario e al fine di rendere il sistema più efficiente, è opportuno che, in deroga ai regolamenti (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 105/2008, la frequenza delle gare sia portata a due volte al mese.
- (8) Per motivi di efficienza, il presente regolamento fornisce agli operatori tutte le informazioni necessarie rendendo perciò superflua la pubblicazione di un bando di gara distinto. Affinché gli operatori dispongano delle informazioni più aggiornate sui recapiti degli organismi pagatori, è opportuno trasmettere tali informazioni con mezzi di comunicazione diversi e più efficaci della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) È opportuno limitare a tre mesi, dal 1° settembre al 30 novembre 2009, la proroga del periodo di intervento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

BURRO

Articolo 1

Sono aperti dal 1° settembre al 30 novembre 2009 gli acquisti all'intervento di burro mediante gara, alle condizioni stabilite al capo II, sezione 3, del regolamento (CE) n. 105/2008 e nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 105/2008, il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese.

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° settembre 2009 alle ore 11:00 (ora di Bruxelles).

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, non è pubblicato alcun bando di gara ⁽¹⁾.

CAPO II

LATTE SCREMATO IN POLVERE*Articolo 3*

Dal 1° settembre al 30 novembre 2009 sono aperti gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara, alle

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

condizioni stabilite al capo II, sezione 4, del regolamento (CE) n. 214/2001 e nel presente regolamento.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001, il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese.

Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 1° settembre 2009 alle ore 11:00 (ora di Bruxelles).

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 214/2001, non è pubblicato alcun bando di gara ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (<http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/lait/library>).

REGOLAMENTO (CE) N. 734/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio sulle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea o della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

3. MISURE IN VIGORE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2009 ⁽³⁾.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

4. MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

sentito il comitato consultivo,

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di cavi di acciaio nella Repubblica di Corea e in Malaysia.

considerando quanto segue:

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

1. RICHIESTA

- (1) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.
- (2) La richiesta è stata presentata in data 29 giugno 2009 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) per conto dei produttori comunitari di cavi di acciaio.

- (7) Dalla domanda risulta che, a seguito dell'imposizione di misure sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia nella Comunità ha subito una notevole modificazione, senza che apparentemente vi sia per tale cambiamento una sufficiente motivazione o giustificazione a parte l'istituzione del dazio.

2. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione sono cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm originari della Repubblica popolare cinese, attualmente rientranti nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto della possibile elusione sono cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente rientranti negli stessi codici dei prodotti interessati.

- (8) Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo nella Repubblica di Corea e nella Malaysia di cavi di acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

- (9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (10) Infine, la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 5.

- (11) Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono la Repubblica di Corea e la Malaysia, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

5. PROCEDURA

- (12) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di cavi di acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia.

5.1. Questionari

- (13) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica di Corea e della Malaysia, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note della Comunità, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (14) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per stabilire se esse figurano nella domanda e chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (15) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese nonché della Repubblica di Corea e della Malaysia.

5.2. Raccolta di informazioni e audizioni

- (16) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione, inoltre, può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

5.3. Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (17) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (18) Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

6. REGISTRAZIONE

- (19) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia.

7. TERMINI

- (20) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte, rispondere ai questionari o dare ogni altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - i produttori della Repubblica di Corea e della Malaysia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (21) È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

8. OMESSA COLLABORAZIONE

- (22) Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (24) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (25) Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

11. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (26) Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, indipendentemente dal fatto che siano provenienti dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea e dalla Malaysia o meno, attualmente rientranti nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici Taric: 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13) eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1858/2005.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Con apposito regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultano aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori della Repubblica di Corea e della Malaysia che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5. Le informazioni, le richieste di audizioni o questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, come le informazioni chieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽²⁾ e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO
Fax +32 22956505

⁽²⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 735/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 207 del 11.8.2009, pag. 3.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 12 agosto 2009

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	37,14	0,14
1701 11 90 ⁽¹⁾	37,14	3,76
1701 12 10 ⁽¹⁾	37,14	0,01
1701 12 90 ⁽¹⁾	37,14	3,47
1701 91 00 ⁽²⁾	39,21	5,71
1701 99 10 ⁽²⁾	39,21	2,57
1701 99 90 ⁽²⁾	39,21	2,57
1702 90 95 ⁽³⁾	0,39	0,29

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 736/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 4 giorni del mese di agosto 2009 nell'ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità ⁽³⁾ stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle do-

mande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingente di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1° al 4 agosto 2009 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4449, presentate dal 1° al 4 agosto 2009 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 0,753327 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 737/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 3 al 7 agosto 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 3 al 7 agosto 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna

greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4335 (2008-2009).

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 7 agosto 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4331	Barbados	0	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	Raggiunto
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	0	Raggiunto
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	0	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna luglio-settembre 2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	0	Raggiunto
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo (*)	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	

Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	0	Raggiunto
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4436	Repubblica dominicana	0	Raggiunto
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.8.2009-7.8.2009	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	0	Raggiunto

REGOLAMENTO (CE) N. 738/2009 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2009****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

N.	8/T&Q
Stato membro	Portogallo
Stock	ANF/8C3411
Specie	Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)
Zona	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1
Data	22 luglio 2009

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure

[notificata con il numero C(2009) 5613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti⁽²⁾. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 marzo 2010.

(5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la denominazione e la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

(7) La decisione 2002/272/CE deve essere pertanto sostituita.

(8) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture dure sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/272/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/272/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «coperture dure» comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di graniglia, piastrelle in ceramica e laterizi. Nel caso delle coperture dure, i criteri possono applicarsi alle coperture di pavimenti e di pareti se il processo di produzione è identico e si utilizzano gli stessi materiali e gli stessi metodi di fabbricazione.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo «il marchio comunitario di qualità ecologica»), i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «coperture dure» soddisfano i criteri di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «coperture dure» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «coperture dure» è «021».

Articolo 5

La decisione 2002/272/CE è abrogata.

Articolo 6

1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti «coperture dure» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE.

2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «coperture dure» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI**Finalità dei criteri**

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

- la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,
- la riduzione del consumo di energia,
- la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell'ambiente,
- la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,
- la sicurezza e l'assenza di rischi per la salute nell'ambiente abitativo,
- le informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo.

I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l'etichettatura di coperture dure prodotte con impatto ambientale limitato.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Tale gruppo può essere suddiviso in «prodotti naturali» e «prodotti lavorati».

I «prodotti naturali» includono le pietre naturali (CEN TC 246), che sono pezzi di roccia presente in natura, tra cui marmo, granito e altre pietre naturali.

Per «altre pietre naturali» si intendono pietre naturali le cui caratteristiche tecniche sono nel complesso diverse da quelle del marmo e del granito secondo la definizione CEN/TC 246/N.237 EN 12670 «Pietre naturali — Terminologia». Tali pietre non possono generalmente essere lucidate a specchio e l'estrazione non avviene sempre sotto forma di blocchi: arenaria, quarzite, ardesia, tufo, scisto.

Il gruppo dei «prodotti lavorati» può essere suddiviso in prodotti induriti e prodotti cotti. I prodotti induriti sono agglomerati lapidei, masselli e marmette di graniglia. I prodotti cotti sono le piastrelle in ceramica e i laterizi.

Gli agglomerati lapidei sono prodotti industriali ottenuti da una miscela di aggregati, principalmente graniglia di pietra naturale con un legante come definito in JWG 229/246 EN 14618. La graniglia consiste normalmente di granulato di cava di marmo e granito, mentre il legante contiene componenti artificiali come resina poliestere insatura o cemento idraulico. Tale gruppo comprende anche pietre artificiali e marmo compattato.

I «masselli» sono prodotti per pavimentazione esterna e sono ottenuti per miscelazione di sabbia, ghiaietto, cemento, pigmenti e additivi inorganici, e vibrocompressione, come definito in CEN/TC 178. Tale gruppo comprende inoltre lastre e mattonelle in calcestruzzo.

Le «marmette di graniglia» sono elementi compattati di forma e spessore uniformi, che soddisfano determinati requisiti geometrici, come definito in CEN/TC 229. Esse possono avere uno o due strati. Le marmette a strato singolo sono composte interamente di granulati o frammenti di un aggregato idoneo, in un letto di cemento grigio e bianco e acqua. Le marmette a due strati sono composte da un primo strato esterno o strato superficiale (con composizione monostrato) e da un secondo strato, noto come supporto o strato di base in calcestruzzo, la cui superficie non è di norma esposta e può venire parzialmente rimossa.

Le «piastrelle in ceramica» sono lastre sottili ricavate da argille e/o altre materie prime inorganiche, come feldspato e quarzo, come definito in CEN/TC 67. Esse sono solitamente formate mediante estrusione o pressione a temperatura ambiente, essiccate e successivamente trattate in forno a temperature sufficienti per ottenere le proprietà richieste. Le piastrelle possono essere smaltate o no, non sono combustibili e generalmente non sono alterate dalla luce.

I «laterizi» devono soddisfare determinati requisiti di forma e di dimensione, sono utilizzati per lo strato superficiale di pavimenti e prodotti principalmente con argilla o altri materiali, con o senza additivi, come definito in CEN 178.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Se possibile, le prove vanno effettuate da laboratori opportunamente accreditati o laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

All'occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS, ISO14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

COPERTURE DURE

CRITERI

1. Estrazione delle materie prime

1.1. Gestione dell'estrazione (solo per prodotti naturali)

Requisiti generali

La gestione dell'estrazione delle materie prime per le pietre naturali è valutata con un punteggio calcolato sulla base di una matrice di 6 indicatori principali. Il punteggio totale è basato sulla somma dei punteggi individuali assegnati a ciascun indicatore, moltiplicato da un fattore di ponderazione (W). Le cave devono ottenere un punteggio ponderato minimo di 19 punti per poter ricevere il marchio Ecolabel. Inoltre, il punteggio per ogni indicatore deve essere superiore o inferiore alla soglia specificata, a seconda del caso.

Cfr. le informazioni sul retro della matrice.

Oltre al punteggio si devono rispettare tutte le seguenti condizioni obbligatorie:

- assenza di interferenze con l'eventuale acquifero confinato,
- assenza di interferenze con corpi idrici superficiali dove esistono punti di captazione o sorgenti, oppure se il corpo idrico è compreso nel registro delle zone protette di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, oppure se il flusso medio del corso d'acqua è $> 5 \text{ m}^3/\text{s}$,
- esistenza di un sistema chiuso per il recupero delle acque di scarico, per evitare la dispersione nell'ambiente degli scarichi delle segatrici e per alimentare il circuito di riciclo. L'acqua deve essere contenuta in stretta prossimità del luogo delle operazioni estrattive e successivamente convogliata in tubature chiuse all'impianto di trattamento. L'acqua deve essere riciclata dopo la depurazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del punteggio complessivo ponderato, nonché i dati per ciascuno dei sei indicatori (evidenziando tra l'altro che ciascun punteggio è superiore all'eventuale soglia minima), secondo lo schema indicato sul retro della matrice e in conformità delle istruzioni di cui all'allegato tecnico — A1. Il richiedente fornisce inoltre la documentazione pertinente e/o le dichiarazioni che mostrano il rispetto di tutti i criteri sopra menzionati.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Matrice per la valutazione della gestione dell'estrazione delle materie prime per le pietre naturali

Indicatore	Note	Classe				
		5 (eccellente)	3 (buono)	1 (sufficiente)	Soglia	Fattori di ponderazione
I.1. Quoziente di riciclo dell'acqua	$\frac{\text{Acqua di scarico riciclata}}{\text{Acqua totale in uscita dal processo}} \cdot 100$ Cfr. allegato tecnico — A3	> 80	80 — 70	69 — 65	< 65	W3
I.2. Quoziente di impatto della cava	m ² zona interessata (fronte di abbattimento + deposito attivo)/m ² di zona autorizzata (%)	< 15	15 — 30	31 — 50	> 50	W1, W2
I.3. Scarti di risorse naturali	m ³ di materiale utilizzabile/m ³ di materiale stratto (%)	> 50	50 — 35	34 — 25	< 25	—
I.4. Qualità dell'aria	Limite annuo misurato lungo il perimetro della zona estrattiva. Particelle in sospensione PM 10 (µg/Nm ³) Metodo di prova EN 12341	< 20	20 — 100	101 — 150	> 150	W2
I.5. Qualità dell'acqua	Solidi sospesi (mg/l) Metodo di prova ISO 5667-17	< 15	15 — 30	31 — 40	> 40	W1, W2, W3
I.6. Rumore	Misurato lungo il perimetro della zona estrattiva [dB(A)] Metodo di prova ISO 1996-1	< 30	30 — 55	56 — 60	> 60	W2

Elenco dei fattori di ponderazione (da usare soltanto nei casi specificati):

W1. Protezione del suolo: (ponderazioni: 0,3-0,8, cfr. la tabella) — per il quoziente di impatto della cava (I.2) e la qualità dell'acqua (I.5) sono presi in considerazione tre valori diversi, in funzione delle potenzialità di uso dei suoli (per maggiori dettagli cfr. l'allegato tecnico — A1):

Protezione del suolo	Classi I — II	Classi III — IV — V	Classi VI — VII — VIII
Coefficiente di ponderazione	0,3	0,5	0,8

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente, compresa una cartina, sulla classificazione della cava in termini di uso del suolo.

W2. Densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal sito estrattivo: (ponderazioni: 0,5 — 0,9, cfr. la tabella) il quoziente di impatto della cava (I.2), la qualità dell'aria (I.4), la qualità dell'acqua (I.5) e il rumore (I.6) sono ponderati in funzione di tre intervalli di densità:

Densità di popolazione	> 100 abitanti/km ²	da 20 a 100 abitanti/km ²	< 20 abitanti/km ²
Coefficiente di ponderazione	0,5 (0,6)	0,7 (0,84)	0,9

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una cartina e la documentazione pertinente per verificare la densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal perimetro della cava (zona autorizzata). Nel caso di cave preesistenti e di insediamenti in espansione nella zona interessata, è usato il fattore di ponderazione indicato tra parentesi. Ciò non riguarda però le ulteriori estensioni della zona già autorizzata di tali cave (> 75 %).

W3. (Ponderazione: 0,5) — Se la cava interferisce con corpi idrici superficiali (flusso medio < 5 m³/s), si applica una ponderazione di 0,5 al quoziente di riciclo dell'acqua (I.1) e alla qualità dell'acqua (I.5).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente per dimostrare l'eventuale interferenza tra la cava e il corpo idrico superficiale.

1.2. Gestione dell'estrazione (per tutte le coperture dure)

Le materie prime usate nella produzione delle coperture dure devono rispettare i seguenti requisiti concernenti le rispettive attività di estrazione:

Parametro	Soglia di esclusione
Progetto dell'attività di estrazione e recupero ambientale	<p>Il richiedente fornisce un rapporto tecnico e i documenti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'autorizzazione dell'attività di estrazione; il piano di recupero ambientale e/o la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale; la cartina che indica l'ubicazione della cava; la dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (habitat) e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽²⁾ (uccelli) ⁽³⁾. Nelle zone esterne alla Comunità, è necessario un simile rapporto tecnico per dimostrare il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992) e per fornire informazioni su eventuali strategie di biodiversità e piani di azione nazionali, se disponibili.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽³⁾ Per maggiori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i dati e la documentazione pertinente, compresa una cartina della zona. Se l'attività di estrazione non è gestita direttamente dai produttori, la documentazione è richiesta al responsabile dell'attività d'estrazione.

2. Scelta delle materie prime (per tutte le coperture dure)

Tali requisiti sono applicabili alle materie prime, ai materiali secondari o recuperati utilizzati nei processi di produzione e ai prodotti semilavorati ⁽¹⁾ (miscele) che sono acquistati esternamente (anche i fornitori devono rispettare i criteri).

2.1. Assenza di frasi di rischio nelle materie prime

Non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R49 (può provocare il cancro per inalazione),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
- R54 (tossico per la flora),
- R55 (tossico per la fauna),
- R56 (tossico per gli organismi del terreno),
- R57 (tossico per le api),
- R58 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente),
- R59 (pericoloso per lo strato di ozono),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),
- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),
- R63 (possibile rischio di danni al feto),
- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

come esposto nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva sulle sostanze pericolose), e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (direttiva sui preparati pericolosi).

In alternativa, si può considerare la classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. In tal caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

⁽¹⁾ I prodotti semilavorati sono miscele equilibrate di diverse materie prime, pronti ad essere introdotti nel processo di produzione.

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Considerati i vantaggi ambientali del riciclo di materiali, tali criteri non si applicano alla quota di materiali riciclati a circuito chiuso ⁽¹⁾ usata nel processo secondo la definizione dell'allegato A2.

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione della materia prima con la dichiarazione di conformità ai criteri di cui sopra.

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate)

Se sono usati piombo, cadmio e antimonio (o qualsiasi loro composto) negli smalti, il tenore di tali sostanze non supera i seguenti valori specifici:

[% in peso degli smalti ⁽¹⁾]	
Parametro	Soglia di esclusione
Piombo	0,5
Cadmio	0,1
Antimonio	0,25

⁽¹⁾ Gli smalti sono tutte le sostanze applicate sulla superficie delle piastrelle tra il modellamento della piastrella e la fase di cottura.

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione del materiale insieme a una dichiarazione di conformità ai requisiti sopra indicati.

2.3. Limitazione della presenza di amianto e resine poliestere nei materiali

Conformemente alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽²⁾, le materie prime usate per prodotti naturali e lavorati non possono contenere amianto.

L'uso di resine poliestere nella produzione è limitato al 10 % del peso totale delle materie prime.

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione del materiale insieme a una dichiarazione di conformità ai requisiti sopra indicati.

3. Operazioni di finitura (soltanto per i prodotti naturali)

Le operazioni di finitura sui prodotti naturali sono effettuate secondo i seguenti requisiti:

Parametro	Soglia (di esclusione)	Metodo di prova
Emissioni di particelle nell'aria	$PM_{10} < 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	EN 12341
Emissioni di stirene nell'aria	$< 210 \text{ mg}/\text{Nm}^3$	
Quoziente di riciclo dell'acqua	$\text{Quoziente di riciclo} = \frac{\text{Acqua di scarico riciclata}}{\text{Acqua totale in uscita dal processo}} \cdot 100 \geq 90 \%$	Allegato tecnico — A3
Emissioni di solidi sospesi nell'acqua	$< 40 \text{ mg}/\text{l}$	ISO 5667-17
Emissioni di Cd nell'acqua	$< 0,015 \text{ mg}/\text{l}$	ISO 8288

⁽¹⁾ Con «riciclo a circuito chiuso» s'intende il riciclo di un rifiuto per l'utilizzo nello stesso prodotto. Per i materiali secondari derivanti da un processo di produzione (ad esempio resti) «riciclo a circuito chiuso» significa che i materiali vengono riutilizzati nello stesso processo.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

Parametro	Soglia (di esclusione)	Metodo di prova
Emissioni di Cr(VI) nell'acqua	< 0,15 mg/l	ISO 11083
Emissioni di Fe nell'acqua	< 1,5 mg/l	ISO 6332
Emissioni di Pb nell'acqua	< 0,15 mg/l	ISO 8288

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce l'analisi corrispondente e le relazioni di prova per ciascun parametro di emissione misurato in corrispondenza di tutti i punti di emissione. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

4. Processo di produzione (soltanto per i prodotti lavorati)

4.1. Consumo energetico

Il consumo di energia è calcolato come fabbisogno energetico di processo (Process Energy Requirement — PER) per agglomerati lapidei e per marmette di graniglia, o come fabbisogno energetico per la cottura (Energy Requirement for Firing — ERF) per piastrelle in ceramica e per laterizi.

a) Limite applicabile al fabbisogno energetico di processo (PER)

Il fabbisogno energetico di processo (PER) per i processi di produzione di agglomerati lapidei e marmette di graniglia non supera i seguenti valori:

	Soglia di esclusione (MJ/kg)	Metodo di prova
Agglomerati lapidei	1,6	Allegato tecnico — A4
Marmette di graniglia	1,3	Allegato tecnico — A4

NB: tutti i valori sono espressi in MJ per kg di prodotto finale pronto per la vendita. Tale criterio non si applica ai masselli.

Valutazione e verifica: il richiedente calcola il PER secondo le istruzioni contenute nell'allegato tecnico — A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

b) Limite applicabile al fabbisogno energetico per la cottura (ERF)

Gli stadi del fabbisogno energetico per la cottura (ERF) per piastrelle in ceramica e per i laterizi non superano i seguenti valori:

	Soglia di esclusione (MJ/kg)	Metodo di prova
Piastrelle in ceramica e laterizi	3,5	Allegato tecnico — A4

NB: valore espresso in MJ per kg di prodotto finale pronto per la vendita.

Valutazione e verifica: il richiedente calcola l'ERF secondo le istruzioni contenute nell'allegato tecnico — A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

4.2. Consumo e uso di acqua

- a) Il consumo di acqua nella fase di produzione, dalla preparazione delle materie prime alla cottura, per i prodotti cotti non supera i valori seguenti:

<i>(Litri/kg di prodotto)</i>	
Parametro	Soglia di esclusione
Consumo specifico di acqua dolce ($C_{w_{p-a}}$)	1

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del consumo specifico di acqua dolce, conformemente alle indicazioni dell'allegato tecnico — A5. Per acqua dolce s'intende solo acqua sotterranea, di superficie o di acquedotto.

- b) L'acqua di scarico prodotta dai processi della catena di produzione deve avere un quoziente di riciclo pari ad almeno il 90 %. Il quoziente di riciclo è calcolato come il rapporto tra l'acqua di scarico riciclata o recuperata mediante l'applicazione di un insieme di misure di ottimizzazione di processo e sistemi di trattamento delle acque di processo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e l'acqua totale che esce dal processo, secondo la definizione dell'allegato tecnico — A3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del quoziente di riciclo, con i dati grezzi sull'acqua di scarico totale prodotta, sull'acqua riciclata e sulla quantità e provenienza dell'acqua dolce usata nel processo.

4.3. Emissioni nell'aria

- a) Agglomerati lapidei

Le emissioni nell'aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

Parametri	Soglia di esclusione (mg/m ³)	Metodo di prova
Particolato (polvere)	300	EN 13284-1
Ossidi di azoto (NO _x)	1 200	EN 14792
Biossido di zolfo (SO ₂)	850	EN 14791
Stirene	2 000	—

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico — A6. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

- b) Piastrelle in ceramica

Le emissioni totali di particelle nell'aria per le operazioni di stampa, smaltatura ed essiccazione a spruzzo («emissioni fredde») non superano 5 g/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova, conformemente alle indicazioni dell'allegato tecnico — A6.

Le emissioni nell'aria per il solo stadio di cottura non superano i valori seguenti:

Parametri	Soglia di esclusione (mg/m ³)	Metodo di prova
Particolato (polvere)	200	EN 13284-1
Fluoruri (HF)	200	ISO 15713
Ossidi di azoto (NO _x)	2 500	EN 14792

Parametri	Soglia di esclusione (mg/m ²)	Metodo di prova
Biossido di zolfo (SO ₂) Tenore di zolfo nella materia prima ≤ 0,25 %	1 500	EN 14791
Biossido di zolfo (SO ₂) Tenore di zolfo nella materia prima > 0,25 %	5 000	EN 14791

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico — A6.

c) Laterizi

Le emissioni nell'aria per i seguenti parametri, relativamente allo stadio di cottura dei laterizi, non superano i seguenti valori specifici calcolati con la formula:

$$\text{Valore (mg/m}^2\text{)} = \text{Tasso di emissione (mg/[m}^2\text{ (area) x cm (spessore)])}$$

di cui alla seguente tabella:

Parametri	Tasso di emissione (mg/m ² cm)	Soglia di esclusione (mg/m ²)	Metodo di prova
Particolato (polvere)	250	1 000	EN 13284
Fluoruri (HF)	200	800	ISO 15713
Ossidi di azoto (NO _x)	3 000	12 000	EN 14792
Biossido di zolfo (SO ₂)	2 000	8 000	EN 14791

I limiti calcolati in tal modo non superano le soglie indicate nella tabella.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico — A6.

d) Marmette di graniglia e masselli

Le emissioni nell'aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

Parametri	Soglia di esclusione (mg/m ²)	Metodo di prova
Particolato (polvere)	300	EN 13284-1
Ossidi di azoto (NO _x)	2 000	EN 14792
Anidride solforosa (SO ₂)	1 500	EN 14791

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni di cui sopra, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico — A6.

4.4. Emissioni nell'acqua

Dopo il trattamento delle acque di scarico, che può avvenire all'interno o all'esterno dello stabilimento, i seguenti parametri non superano i seguenti valori:

Parametro	Soglia di esclusione	Metodi di prova
Emissioni di solidi sospesi nell'acqua	40 mg/l	ISO 5667-17
Emissioni di Cd nell'acqua	0,015 mg/l	ISO 8288
Emissioni di Cr(VI) nell'acqua	0,15 mg/l	ISO 11083
Emissioni di Fe nell'acqua ⁽¹⁾	1,5 mg/l	ISO 6332
Emissioni di Pb nell'acqua	0,15 mg/l	ISO 8288

(1) Il parametro «FE» è applicabile a tutti i prodotti lavorati «ad esclusione delle piastrelle in ceramica».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per dimostrare la conformità a tale criterio.

4.5. Cemento

L'uso di materie prime per la produzione di cemento è conforme ai requisiti della gestione dell'estrazione per i prodotti lavorati (criterio 1.2).

I produttori che usano cemento nel processo di produzione devono ottemperare alle prescrizioni seguenti:

- per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto non si devono superare 3 800 MJ/t di fabbisogno energetico di processo (PER), calcolato come indicato nell'allegato tecnico — A4,
- per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto si devono rispettare i seguenti limiti di emissione nell'aria:

Parametro	Soglia di esclusione attuale (g/t)	Metodi di prova
Polvere	65	EN 13284-1
SO ₂	350	EN 14791
NO _x	900	EN 14792

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova riguardanti il PER e le emissioni nell'aria dovute alla produzione del cemento.

5. Gestione dei rifiuti

Tutti gli stabilimenti interessati alla produzione devono disporre di un sistema per il trattamento dei rifiuti e dei prodotti residui derivanti dal processo di produzione. Il sistema è documentato e spiegato nella domanda e sono fornite informazioni riguardanti almeno i tre aspetti seguenti:

- procedure per separare e utilizzare materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,

- procedure per il riciclo di materiali per altri usi,
- procedure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente.

5.1. Gestione dei rifiuti (solo per prodotti naturali)

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività estrattive e dalle operazioni di rifinitura. La gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei sottoprodotti (inclusa la segatura) devono essere dichiarati.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

5.2. Recupero dei rifiuti (soltanto per i prodotti lavorati)

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente alle procedure adottate per il riciclo dei sottoprodotti del processo, nonché un rapporto e le informazioni seguenti:

- tipo e quantità di rifiuti recuperati,
- tipo di smaltimento,
- tipo di riutilizzo (interno o esterno al processo di produzione) dei rifiuti e dei sottoprodotti nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Si deve recuperare almeno l'85 % (in peso) dei rifiuti totali generati dal processo o dai processi ⁽²⁾, secondo i termini generali e le definizioni contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente basata, ad esempio, sui bilanci di massa e/o sui sistemi di contabilità ambientale, per dimostrare i tassi di recupero ottenuti, esternamente o internamente, ad esempio mediante riciclo, riutilizzo o bonifica/ricostituzione.

6. Fase d'uso

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

Al fine di limitare il rilascio potenziale di sostanze pericolose nella fase d'uso, nonché al termine della vita utile della piastrella smaltata, i prodotti sono sottoposti a verifica secondo la prova EN ISO 10545-15. Non si devono superare i seguenti valori:

Parametro	Soglia di esclusione (mg/m ²)	Metodo di prova
Pb	80	EN ISO 10545-15
Cd	7	EN ISO 10545-15

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un'analisi e le relazioni di prova concernenti i parametri di emissione sopra menzionati, compresa una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, e alle rispettive norme armonizzate create dal CEN, dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Imballaggio

Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70 % di materiali riciclati.

⁽¹⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

⁽²⁾ I rifiuti di processo non includono i rifiuti di manutenzione, i rifiuti organici e i rifiuti urbani prodotti da attività ausiliarie e amministrative.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

Valutazione e verifica: va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.

8. Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo all'uso. La relativa documentazione potrà comprendere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali o interne all'azienda.

Deve essere specificato chiaramente il tipo d'uso cui è destinato il prodotto: parete, pavimento o parete/pavimento se è idoneo per entrambi gli impieghi.

Valutazione e verifica: sono forniti particolari sulle procedure di prova e i risultati, con una dichiarazione di idoneità all'uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti l'applicazione migliore per l'utilizzatore finale. Secondo la direttiva 89/106/CEE, si presume che un prodotto è idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un'omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio comunitario di conformità «CE» per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto.

9. Informazioni per i consumatori

Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

- a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel», con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;
- b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;
- c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento;
- d) informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: <http://www.ecolabel.eu>».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.

10. Informazioni figuranti sul marchio Ecolabel

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

Prodotti naturali:

- estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali,
- emissioni limitate nelle operazioni di finitura,
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Prodotti lavorati:

- minore consumo energetico dei processi di produzione,
- minori emissioni nell'aria e nell'acqua,
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.

Allegato tecnico Coperture dure

Il richiedente fornisce le informazioni richieste, calcolate, misurate o sperimentali, per il periodo immediatamente precedente la domanda. Le misurazioni sono rappresentative delle rispettive serie di prove e sono coerenti in tutte le parti della domanda stessa, come appropriato.

A1 Estrazione della materia prima — Definizioni degli indicatori e dei fattori di ponderazione**Acquifero confinato**

Con i termini «acquifero confinato» si intende una falda artesiana.

Flusso medio dei corpi idrici superficiali

Il flusso medio del corpo idrico che interferisce con la cava è calcolato tenendo conto della zona autorizzata della cava in questione. Il calcolo è effettuato moltiplicando la sezione del corso d'acqua per la velocità dell'acqua. I valori sono rappresentativi di almeno 12 mesi.

Descrizione degli indicatori**I.1. Quoziente di riciclo dell'acqua**

Cfr. A3

I.2. Quoziente di impatto della cava

Il calcolo di I.2 consiste nella misurazione della zona interessata, comprendente il fronte di abbattimento e le zone di deposito attivo, e della zona autorizzata. Tali zone vanno misurate durante le attività di funzionamento.

I.3. Scarti di risorse naturali

Il calcolo di I.3 consiste nella valutazione del materiale utilizzabile e del volume totale estratto annualmente. Il materiale utilizzabile si riferisce all'intero volume che può essere utilizzato in qualsiasi processo: ad esempio blocchi commercializzabili, materiali aggregati e tutto ciò che è idoneo ad un'ulteriore lavorazione e uso.

I.4. Qualità dell'aria

Tale indicatore è descritto nella direttiva 1999/30/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Il calcolo di I.4 consiste nella misurazione, lungo il perimetro della zona della cava, delle particelle in sospensione PM 10, sulla base dei requisiti specifici del metodo di prova e delle disposizioni generali di detta direttiva (le PM 10 sono definite all'articolo 2, paragrafo 11). Il metodo di prova è definito nella norma EN 12341.

I.5. Qualità dell'acqua

Tale indicatore riguarda le emissioni totali di solidi sospesi, dopo il trattamento dell'acqua superficiale che esce dal sito della cava. Il calcolo di I.5 consiste nella misurazione del totale dei solidi sospesi con il metodo di prova definito nella norma ISO 5667-17.

I.6. Rumore

Tale indicatore riguarda il livello di rumore registrato lungo il perimetro della zona estrattiva. Vanno misurati i rumori non impulsivi. Il calcolo di I.6 consiste nella misurazione del rumore con il metodo di prova definito nella norma ISO 1996-1.

Descrizione dei fattori di ponderazione**W1. Protezione del suolo/Classificazione delle possibilità di uso del suolo**

Secondo l'indicazione dell'European Soil Bureau, i terreni sono classificati in otto classi di potenzialità sulla base delle rispettive potenzialità e della gravità delle limitazioni che possono impedire la crescita dei raccolti. Le singole classi possono essere descritte indicativamente come segue:

- Classe I: suoli con lievi limitazioni all'uso.
- Classe II: suoli con limitazioni moderate che riducono la scelta di piante o richiedono moderate pratiche di conservazione.
- Classe III: suoli con limitazioni gravi che riducono la scelta di piante o richiedono pratiche di conservazione speciali, o entrambi.

⁽¹⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

- Classe IV: suoli con limitazioni molto gravi che limitano la scelta di piante o richiedono una gestione molto attenta, o entrambi.
- Classe V: suoli con pericolo di erosione scarso o nullo, ma con altre limitazioni, non facilmente eliminabili, che ne limitano l'uso principalmente a pascoli, uso forestale o alimentazione e riparo della fauna selvatica.
- Classe VI: suoli con limitazioni gravi che li rendono generalmente inadatti alla coltivazione e ne limitano l'uso principalmente a pascoli, uso forestale o alimentazione e riparo della fauna selvatica.
- Classe VII: suoli con limitazioni molto gravi che li rendono inadatti alla coltivazione e ne limitano l'uso principalmente a pascoli, uso forestale o fauna selvatica.
- Classe VIII: suoli e zone miste con limitazioni che ne impediscono l'uso per la produzione commerciale di piante e ne limitano l'uso a scopi ricreativi, fauna selvatica, approvvigionamento di acqua, o scopi estetici.

A2 Scelta delle materie prime

Con «riciclo a circuito chiuso» s'intende il riciclo di un rifiuto per l'utilizzo nello stesso tipo di prodotto. Per i materiali secondari derivanti da un processo di produzione (ad esempio scarti) con «riciclo a circuito chiuso» s'intende che i materiali vengono riutilizzati nello stesso processo.

A3 Quoziente di riciclo dell'acqua

Il calcolo del quoziente di riciclo dell'acqua è conforme alla seguente formula, sulla base dei flussi evidenziati nella figura A1.

$$\text{Quoziente di riciclo} = \frac{\text{Acqua di scarico riciclata}}{\text{Acqua totale in uscita dal processo}} \cdot 100 = \frac{R}{W1} \cdot 100$$




Figura A1: Schema del flusso d'acqua per il calcolo del quoziente di riciclo dell'acqua ⁽¹⁾.

Per acqua di scarico s'intende solo l'acqua utilizzata nello stabilimento di produzione, ad esclusione dell'acqua dolce come l'acqua piovana e l'acqua sotterranea.

A4 Calcolo del consumo di energia (PER, ERF)

Nel calcolo del fabbisogno energetico di processo (PER) e del fabbisogno energetico per la cottura (ERF), si prendono in considerazione i rispettivi flussi energetici per l'intero stabilimento o per il solo stadio di cottura. La conversione delle unità di energia in MJ è effettuata sulla base dei poteri calorifici lordi (valore termico elevato) dei combustibili (tabella A1). Se si usano altri combustibili si deve menzionare il potere calorifico usato nei calcoli. Per elettricità si intende l'elettricità importata netta proveniente dalla rete e la produzione interna di elettricità, misurata sotto forma di energia elettrica.

⁽¹⁾ «W» è l'acqua di scarico rilasciata nell'ambiente.

La valutazione del PER per la produzione di agglomerati lapidei comprende tutti i flussi di energia immessi nello stabilimento di produzione, sia come combustibile sia come elettricità.

La valutazione del PER per la produzione di marmette di graniglia comprende tutti i flussi di energia immessi nello stabilimento di produzione, sia come combustibili sia come elettricità.

La valutazione dell'ERF per la produzione delle piastrelle in ceramica comprende tutti i flussi di energia immessi in tutti i forni come combustibili per lo stadio di cottura.

La valutazione dell'ERF per la produzione dei laterizi comprende tutti i flussi di energia immessi in tutti i forni come combustibili per lo stadio di cottura.

La valutazione del PER per la produzione di cemento comprende tutti i flussi di energia immessi nel sistema di produzione, sia come combustibili sia come elettricità.

Tabella A1

Tabella per il calcolo di PER e ERF (cfr. le spiegazioni nel testo)

Periodo di produzione	Giorni	dal	al	
Produzione (kg)				
Tipo di combustibile	Quantità	Unità di misura	Coefficiente di conversione	Energia (MJ)
Gas naturale		kg	54,1	
Gas naturale		Nm ³	38,8	
Butano		kg	49,3	
Kerosene		kg	46,5	
Benzina		kg	52,7	
Olio diesel		kg	44,6	
Gasolio		kg	45,2	
Olio combustibile pesante		kg	42,7	
Carbone magro		kg	30,6	
Antracite		kg	29,7	
Carbone di legna		kg	33,7	
Coke industriale		kg	27,9	
Elettricità (dalla rete)		kWh	3,6	
Energia totale				
Consumo energetico specifico (MJ/kg di prodotto)				

A5 Calcolo del consumo di acqua

Calcolare il consumo specifico di acqua dolce nel modo seguente:

$$CW_{p-a} = (W_p + W_a)/P_t$$

CW_{p-a} = consumo specifico di acqua dolce. I risultati sono espressi in m³/tonnellate, equivalenti a l/kg;

P_t = produzione immagazzinata in tonnellate;

W_p = acqua da pozzi destinata esclusivamente all'uso industriale (ad esclusione dell'acqua da pozzi destinata all'uso domestico, all'irrigazione e a qualsiasi altro uso non industriale), in m³;

W_a = acqua da acquedotto destinata esclusivamente all'uso industriale (ad esclusione dell'acqua da acquedotto destinata all'uso domestico, all'irrigazione e a qualsiasi altro uso non industriale), in m³.

I limiti del sistema s'intendono dalle materie prime alla cottura.

A6 Emissioni nell'aria (solo per i prodotti lavorati)

I fattori di emissione per gli inquinanti atmosferici sono calcolati nel modo seguente:

- si calcola la concentrazione, nel gas di scarico rilasciato nell'ambiente, di ciascun parametro riportato nelle tabelle,
 - le misurazioni utilizzate nei calcoli sono effettuate sulla base dei metodi di prova riportati nelle tabelle,
 - le campionature sono rappresentative della produzione in questione.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina e fludioxonil in e su determinati prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 27 marzo 2009)

A pagina 10, nell'allegato, punto 2, in tabella:

anziché:

«Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Fludioxonil
140030	Pesche	5»

leggi:

«Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Fludioxonil
140030	Pesche	7»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>